

# REGIONE DELLA PUGLIA

## ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE .....

ADUNANZA DEL 20 dicembre 1974 DI ..... CONVOCAZIONE

N. .... prot.  
 N. 8 dell'O.d.G.  
 N. 109 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Interventi per il controllo e la prevenzione degli inquinamenti".

L'anno millenovecentosettantaquattro il giorno venti del mese di dicembre  
 alle ore 9,30, in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanze  
 in seduta pubblica si è riunito il

### CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. dott. Raffaele Augelli - Vice Presidente di turno  
 vice presidenti i sigg. dott. Giuseppe Matarrese  
 segretari i sigg. comm. Alessandro Laera  
 e con l'assistenza del Segretario Generale sig. dott. Eraldo Panunzio

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	sì		26) Matarrese on. dr. Giuseppe	sì	
2) Alemanno dr. Francesco	"		27) Manfredi avv. Angelo		sì
3) Andretta avv. Aurelio		sì	28) Palma avv. Vincenzo	"	
4) Aprile Brizio prof. Leonardo	"		29) Panico sig. Pasquale	"	
5) Augelli avv. Raffaele	"		30) Papa sig. Giuseppe	"	
6) Baldassarre dr. Gaetano	"		31) Papapietro sig. Giovanni		"
7) Borgia dr. Carlo	"		32) Piacquadio avv. Antonio		"
8) Calvario avv. Pasquale		"	33) Princigalli sig. Giacomo		"
9) Clemente sig. Tommaso	"		34) Pulli dr. rag. Emilio	"	
10) Ciuffreda avv. Pasquale	"		35) Quarta dr. Nicola	"	
11) Colamonaco sig.ra Maria	"		36) Raimondo sig. Cosimo Michele	"	
12) Colonna cav. uff. Giuseppe	"		37) Rizzo prof. Marcello	"	
13) Consiglio avv. Gabriele	"		38) Romano avv. Domenico	"	
14) Conte prof. Giuseppe	"		39) Romeo on. Antonio		"
15) Di Giesi sig. Michele	"		40) Rossi dr. Angelo	"	
16) Dilonardo prof. Giovanni	"		41) Rotolo avv. Nicola	"	
17) Di Stefano sig. Nicola	"		42) Sasso on. prof. Giuseppe	"	
18) Fantasia prof. Matteo	"		43) Scamarcio avv. Gaetano	"	
19) Finocchiaro prof. Beniamino		"	44) Schilardi prof. Giovanni	"	
20) Fiore dr. Alessandro	"		45) Somma sig. Antonio	"	
21) Giampaolo prof. Filippo	"		46) Sorice avv. Enzo	"	
22) Grosso dr. Antonio	"		47) Tarricone prof. Luigi	"	
23) Laera sig. Alessandro	"		48) Tatarella dr. Giuseppe	"	
24) Liuzzi dr. Francesco	"		49) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro	"	
25) Margiotta avv. Giovanni	"		50) Ventura sig. Antonio	"	

A relazione del sig. Presidente (Vice Presidente di turno dott. Giuseppe Matarrese; si è allontanato Augelli).

Il Presidente informa l'Assemblea che ottavo punto all'ordine del giorno è l'approvazione della legge regionale "Interventi per il controllo e la prevenzione degli inquinamenti".

Da la parola al relatore, avv. Gaetano Scamarcio, Presidente della IV Commissione Consiliare Permanente.

- Omissis -

Segue la discussione generale sulla legge;

- Omissis -

Il Presidente avverte l'Assemblea che si deve votare la legge articolo per articolo. Ne da lettura:

#### Art. 1

La Regione Puglia, per una efficace azione di prevenzione e difesa dagli inquinamenti, attua con le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente legge la razionale organizzazione di adeguate strutture tecniche.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione dei gruppi P.C.I. e M.S.I.

#### Art. 2

E' istituito presso la Regione Puglia il Centro regionale Anti-inquinamento con lo scopo di raccogliere, elaborare e sistematizzare i dati relativi agli inquinamenti dall'ambiente di vita e di lavoro.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvederà con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione Consiliare Permanente, alla organizzazione degli uffici e alla assegnazione del personale necessario per il funzionamento del centro medesimo.

E' stato presentato dal consigliere Scamarcio un emendamento al primo comma: sostituire le parole "Centro regionale Anti-inquinamento" con le parole "Centro regionale Controllo Ambiente". Posto ai voti, l'emendamento è approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione dei gruppi P.C.I. e M.S.I.

Il Presidente pone, quindi, ai voti l'articolo nella sua nuova stesura. Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione dei gruppi P.C.I. e M.S.I.

### Art. 3

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale approva il piano, deliberato dalla Giunta su proposta dell'Assessore all'Ambiente, per la istituzione e la gestione di una rete di stazioni di rilevamento, controllo, analisi e trasmissione dei dati utili all'aggiornamento periodico dello stato degli inquinamenti ed alla valutazione di particolari situazioni ambientali, in modo da dotare la Regione dello strumento indispensabile alla conoscenza ed al controllo delle fonti inquinanti.

In particolare il piano dovrà prevedere:

- a) la registrazione dell'inquinamento delle acque costiere, delle acque superficiali e profonde;
- b) la registrazione dell'inquinamento atmosferico di fondo in applicazione della legge n. 615 del 13 luglio 1966;
- c) la registrazione dell'inquinamento del suolo;
- d) la preparazione del personale tecnico da adibire al servizio.

Il piano potrà tener conto, ove esistano, delle stazioni provinciali e comunali, di Enti pubblici e di controllo sulle industrie.

E' stato presentato dall'assessore Baldassarre un emendamento aggiuntivo al secondo comma, dopo la lettera d): "e) i rapporti con gli enti pubblici interessati". Posto ai voti, l'emendamento è approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione dei gruppi P.C.I. e M.S.I.

Il Presidente pone, quindi, ai voti l'articolo così emendato. Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione dei gruppi P.C.I. e M.S.I.

### Art. 4

Per l'attuazione dei compiti stabiliti all'art. 3 della presente legge la Regione individua nei laboratori provinciali di Igiene e Profilassi, adeguatamente attrezzati, i presidi tecnici di base.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione dei gruppi P.C.I. e M.S.I.

Art. 5

Il piano può prevedere la stipula di convenzioni con Istituti o Enti, altamente qualificati per interventi compatibili con i fini della presente legge.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione dei gruppi P.C.I. e M.S.I.

Art. 6

Allo scopo di dotare i laboratori di Igiene e Profilassi della attrezzatura tecnico-scientifica necessaria alla attuazione delle finalità di cui alla presente legge, la Regione concede alle Amministrazioni Provinciali contributi per l'acquisto, se non già finanziato in virtù di leggi o altri provvedimenti regionali, della strumentazione adatta in relazione alle indicazioni del piano di cui all'art. 3.

I contributi saranno corrisposti in un'unica soluzione previa esibizione dei documenti attestanti l'avvenuto acquisto delle apparecchiature.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione dei gruppi P.C.I. e M.S.I.

Art. 7

Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge, determinati per l'anno 1974 in L. 350.000.000 si farà fronte con parte delle disponibilità di cui al cap. 324/2 "Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione" dello stato di previsione della spesa del bilancio 1974.

La competenza della spesa medesima è a carico dell'esercizio finanziario in cui la presente legge sarà perfezionata.

Uno stanziamento di uguale importo sarà iscritto negli stati di previsione della spesa di bilancio degli esercizi successivi in apposito capitolo denominato "Contributi alle Amministrazioni Provinciali per l'acquisto di apparecchiature per il controllo e la prevenzione degli inquinamenti".

E' stato presentato dal consigliere Scamarcio un emendamento all'ultimo comma: sostituire la denominazione del capitolo con "Interventi per il controllo e la preven

zione degli inquinamenti". Posto ai voti, l'emendamento è approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione dei gruppi P.C.I. e M.S.I.

Il Presidente pone, quindi, ai voti l'articolo così emendato. Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione dei gruppi P.C.I. e M.S.I.

#### Art. 8

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione dei gruppi P.C.I. e M.S.I.

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente comunica all'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla legge;

Preso atto della discussione generale sulla legge;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli della legge, a maggioranza di voti, con l'astensione dei gruppi P.C.I. e M.S.I., espressi ed accertati per alzata di mano

#### DELIBERA

di approvare, così come approvata, la legge regionale "Interventi per il controllo e la prevenzione degli inquinamenti", nel testo che segue, composto di n. 8 articoli:

#### Art. 1

La Regione Puglia, per una efficace azione di prevenzione e difesa dagli inquinamenti, attua con le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente legge la razionale organizzazione di adeguate strutture tecniche.

#### Art. 2

E' istituito presso la Regione Puglia il Centro Regionale Controllo Ambiente con lo scopo di raccogliere, elaborare e sistematizzare i dati relativi agli inquinamenti dall'ambiente di vita e di lavoro.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si prov-

vederà con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione Consiliare Permanente, alla organizzazione degli uffici e alla assegnazione del personale necessario per il funzionamento del Centro medesimo.

### Art. 3

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale approva il piano, deliberato dalla Giunta, su proposta dell'Assessore all'Ambiente, per la istituzione e la gestione di una rete di stazioni di rilevamento, controllo, analisi e trasmissione dei dati utili all'aggiornamento periodico dello stato degli inquinamenti ed alla valutazione di particolari situazioni ambientali, in modo da dotare la Regione dello strumento indispensabile alla conoscenza ed al controllo delle fonti inquinanti.

In particolare il piano dovrà prevedere:

- a) la registrazione dell'inquinamento delle acque costiere, delle acque superficiali e profonde;
- b) la registrazione dell'inquinamento atmosferico di fondo in applicazione della legge n. 615 del 13 luglio 1966;
- c) la registrazione dell'inquinamento del suolo;
- d) la preparazione del personale tecnico da adibire al servizio;
- e) i rapporti con gli enti pubblici interessati.

Il piano potrà tener conto, ove esistano, delle stazioni provinciali e comunali, di Enti pubblici e di controllo sulle industrie.

### Art. 4

Per l'attuazione dei compiti stabiliti all'art. 3 della presente legge la Regione individua nei laboratori provinciali di Igiene e Profilassi, adeguatamente attrezzati, i presidi tecnici di base.

### Art. 5

Il piano può prevedere la stipula di convenzioni con Istituti o Enti, altamente qualificati per interventi compatibili con i fini della presente legge.

### Art. 6

Allo scopo di dotare i laboratori di Igiene e Profilassi della attrezzatura tecni

co-scientifica necessaria alla attuazione delle finalità di cui alla presente legge, la Regione concede alle Amministrazioni Provinciali contributi per l'acquisto, se non già finanziato in virtù di leggi o altri provvedimenti regionali, della strumentazione adatta in relazione alle indicazioni del piano di cui all'art. 3.

I contributi saranno corrisposti in un'unica soluzione previa esibizione dei documenti attestanti l'avvenuto acquisto delle apparecchiature.

#### Art. 7

Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge, determinati per l'anno 1974 in L. 350.000.000 si farà fronte con parte delle disponibilità di cui al cap. 324/2 "Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione" dello stato di previsione della spesa del bilancio 1974.

La competenza della spesa medesima è a carico dell'esercizio finanziario in cui la presente legge sarà perfezionata.

Uno stanziamento di uguale importo sarà iscritto negli stati di previsione della spesa di bilancio degli esercizi successivi in apposito capitolo denominato "Interventi per il controllo e la prevenzione degli inquinamenti".

#### Art. 8

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Matarrese

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera-Vectura